



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI
Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE
VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI
Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Segnanfreddo
Elisa Dalla Riva

Ai nostri Clienti

Vicenza, 6 Ottobre 2020

AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE: NUOVE MISURE DEI BENEFIT SOLO PER LE IMMATRICOLAZIONI AVVENUTE DAL 01/07/2020 (Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019)

La Legge di Bilancio per il 2020 ha modificato la tassazione del *fringe benefit* derivante dall'assegnazione al dipendente di un'autovettura aziendale (art. 1 commi 632 e 633, legge n.160/2019). La nuova disposizione, infatti, ha sostituito la **lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR**, relativa alla determinazione del *fringe benefit* in caso di assegnazione ad "uso promiscuo" al dipendente (sia aziendale che personale) dell'autovettura aziendale.

La nuova versione della **lettera a) del comma 4 dell'art. 51 TUIR**, prevede infatti (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), di applicare al testé indicato valore le seguenti percentuali per determinare il valore del *fringe benefit*:

Emissione di CO2	Percentuale applicabile dal 01/07/2020	Percentuale applicabile dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	idem
Superiore a 60 g/Km e fino a 160 g/Km	30%	idem
Superiore a 160 g/Km e fino a 190 g/Km	40%	50%
Superiore a 190 g/Km	50%	60%



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Pertanto le modifiche introdotte confermano la tassazione forfettaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi. Quindi, ai fini dell'imponibilità del reddito del lavoro dipendente, viene assegnato un valore forfettario del *benefit* più basso per i veicoli meno inquinanti, che aumenta, gradualmente, per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 60 g/Km.

Si ricorda, che precedentemente alla predetta modifica, l'assegnazione al dipendente di un'autovettura aziendale, in uso promiscuo, concorrevà alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al 30%, indipendentemente dalle emissioni del veicolo utilizzato.

La Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020 permette di individuare per il periodo di prima applicazione, tre casistiche:

1. Veicoli assegnati ad uso promiscuo ed immatricolati prima del 01/07/2020;
2. Veicoli assegnati ad uso promiscuo ed immatricolati dopo il 01/07/2020;
3. Veicoli immatricolati prima del 01/07/2020, ma con stipulazione dell'accordo di concessione in uso promiscuo dopo il 01/07/2020.

Per il caso esposto al punto 1, la nuova disciplina non trova applicazione, pertanto i veicoli immatricolati entro il 30/06/2020 e concessi in uso promiscuo al dipendente, a norma dell'**art. 51 comma 4 lettera a)** TUIR, precedente alla Legge di Bilancio per il 2020, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al 30% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri e determinato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Per il caso esposto al punto 2, trova applicazione la nuova disciplina, per cui le autovetture aziendali immatricolate e assegnate ai dipendenti con contratti di concessione stipulati dal 01/07/2020, ai fini del calcolo del *fringe benefit*, occorre considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO₂, come sopra indicato.

Per la terza casistica, ovvero nell'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 01/07/2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di questa data, la valorizzazione del *benefit* sarà da imputare nei principi generali applicabili per la determinazione del reddito da lavoro dipendente, pertanto, il *benefit* dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale, eventuali spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore.

Infine si sottolinea che per l'impresa, non sono state introdotte modifiche circa la detrazione IVA sulle spese per il veicolo che rimane fissata al 40%; così come è rimasto invariato il regime della deducibilità dei costi relativi al veicolo stesso dal reddito d'impresa il quale, come indicato all'art. 164 lettera b)-bis, rimane deducibile nella misura del 70%.

Lo Studio è sempre a disposizione per ogni eventuale delucidazione.

STUDIO G&G
Commercialisti Associati